



49414-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA MONTAGNI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1806/2022
EUGENIA SERRAO		UP - 23/11/2022
VINCENZO PEZZELLA		R.G.N. 25723/2021
DANIELE CENCI		
FABIO ANTEZZA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 23/03/2021 del GIUDICE DI PACE di VICENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
 Francesca Ceroni, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
 lette le conclusioni della difesa dell'imputato che ha insistito nell'accoglimento del
 ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice di pace di Vicenza, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha condannato (omissis) alla pena di 300,00 euro di multa (così determinata anche in considerazione del concorso della condotta colposa della vittima) con riferimento alla fattispecie di lesioni personali colpose gravi subite da (omissis) (omissis) in forza di una caduta della stessa causata da un leggero dislivello (uno scalino) presente sul marciapiede e in zona antistante a un tombino.

1.1. Nel dettaglio, l'imputato, in qualità di Sindaco del Comune di (omissis) (omissis), è stato ritenuto responsabile della fattispecie di cui innanzi per colpa consistita nell'omesso controllo sul personale delegato alla verifica e sistemazione del corretto livellamento del detto marciapiede e della relativa illuminazione.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per aver il giudice di pace ritenuto il sindaco responsabile nonostante l'avvenuto accertamento dell'esistenza di un responsabile dell'area lavori pubblici ((omissis)), avente la direzione dell'unità organizzativa relativa (anche) ai servizi manutenzione e viabilità nonché pubblica illuminazione e con assegnazione allo stesso, nell'ambito del pertinente piano esecutivo di gestione (2016-2018), di risorse finanziarie (dovendo peraltro il responsabile dell'area lavori pubblici rispondere del risultato delle dette attività sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza). Nel dettaglio, il giudice di merito avrebbe errato nel muovere sostanzialmente un giudizio di rimproverabilità del sindaco in termini di omesso controllo sull'operato del personale delegato alla verifica e sistemazione del corretto livellamento del detto marciapiede e della relativa illuminazione, quindi sull'operato del responsabile dell'area lavori pubblici, specie in assenza di segnalazioni di pericolo e di urgenza.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di pace per aver omesso di considerare una prova decisiva ai fini dell'accertamento dell'esistenza dell'avvallamento nel marciapiede e dell'assenza di impianto illuminante. In sostanza il giudice avrebbe omesso di considerare le risposte fornite dagli escussi testimoni in relazione alle domande loro volte con riferimento alle foto sottoposte in dibattimento dalla difesa e inerenti al luogo del sinistro. Esso, difatti, sarebbe stato individuato dai testimoni nelle immagini ritratte in foto ma il giudice, errando, da un lato, non avrebbe da

ciò argomentato l'assenza dell'avvallamento, ancorché, a detta del ricorrente, non emergente dalle dette foto, e, per altro canto, avrebbe posto a base del giudizio circa lo stato dei luoghi le fotografie acquisite agli atti in quanto prodotte dall'accusa.

3. Sono state depositate conclusioni, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni, nel senso dell'inammissibilità, oltre che dalla difesa dell'imputato che ha invece insistito nelle doglianze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il solo primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esplicitati, laddove con la seconda censura il ricorrente invece mira inammissibilmente a sostituire proprie valutazioni di merito, anche in termini probatori.

2. Occorre muovere dagli approdi di cui a Sez. 4, n. 20050 del 12/01/2016, Domenici, non massimata (richiamata in termini pertinenti dalla difesa dell'imputato), la quale ha chiarito che, Come rilevato dalle Sezioni Unite (sent. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn), il termine «garante» viene utilizzato, non solo con riferimento alla causalità omissiva, per identificare il soggetto titolare dell'obbligo di impedire l'evento (art. 40, capoverso, cod.pen.), ma anche in relazione alla causalità commissiva, per identificare il «gestore» del rischio (governo delle situazioni pericolose), cioè il titolare dell'onere di prevenire che esso si concretizzi in eventi di danno. L'identificazione dell'area di rischio e dei soggetti deputati alla sua gestione serve ad arginare la potenziale espansività della causalità condizionalistica, consentendo di imputare il fatto solo a coloro che erano chiamati a gestire il rischio concretizzatosi. La fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, come chiarito a più riprese in sede di legittimità, può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440). La posizione di garanzia, inoltre, può essere generata non solo da un'investitura formale ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto (Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015, Rv. 265797). In sintesi, sussiste una posizione di garanzia a condizione che: un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; una fonte giuridica – anche negoziale – abbia la finalità di tutelarlo; tale obbligo



gravi su una o più persone specificamente individuate; queste ultime siano dotate di poteri atti a impedire la lesione del bene garantito, ovvero siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato (Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quagliolini, Rv. 248849).


2.1. Ciò premesso, la citata Sez. 4, n. 20050 del 2016, Domenici, con riferimento al Sindaco e in merito a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, ha ritenuto norma di riferimento l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali che lo definisce come organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Sebbene la disposizione faccia esplicito riferimento alla delimitazione dei poteri del sindaco con quanto previsto dall'articolo 107 (Funzioni e responsabilità dei dirigenti), e quindi ad una distinzione tra poteri di indirizzo e poteri di concreta gestione, ciò non esclude che egli debba svolgere un ruolo di controllo sull'operato dei suoi dirigenti anche in ottica sostitutiva. Il detto ruolo consacra la presenza in capo al sindaco di un obbligo di vigilanza sugli organi di concreta gestione.

2.1.1. Peraltro, prosegue l'arresto di legittimità in esame, tale potere-dovere trova anche più risalente riconoscimento nella giurisprudenza della Suprema Corte laddove è stato affermato, sebbene in tema di reati ambientali, che «La distinzione operata dall'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente (Sez. 3, n. 37544 del 27/06/2013, Rv. 256638)».

2.2. Orbene, il giudice di merito cita il principio di cui innanzi che però disapplica.

La sentenza impugnata, difatti, nulla dice in merito all'omesso esercizio da parte del sindaco dei suoi poteri di controllo in ottica sostitutiva ai fini dell'eliminazione del pericolo ed anzi finisce con argomentarne la sussistenza, nel caso concreto, in forza della sola verifica dell'evento.

Il giudice di pace, difatti, sostanzialmente ritiene responsabile il sindaco in base al rilievo dell'obiettiva esistenza dell'avvallamento fonte di un pericolo in concreto riconoscibile ed eliminabile solo attraverso un adeguato controllo sul personale delegato alla verifica e sistemazione del livellamento e delle condizioni di illuminazione del marciapiede, causa della rovinosa caduta di (omissis). La sentenza impugnata prosegue poi sul punto, così finendo con l'addossare all'imputato l'onere di fornire la prova dell'assenza di colpa, sostenendo che



«detta attività di controllo da parte dell'imputato, in qualità di sindaco, sull'operato del personale preposto non è stata dimostrata in giudizio».

2.2.1. L'apparato argomentativo di cui innanzi, peraltro, mostra di non confrontarsi, in termini di totale mancata considerazione, anche con il principio, che si intende ribadire, per cui, trattandosi, quella in oggetto, di una posizione di garanzia derivata dalla gestione della cosa pubblica, con i limiti legati alle disponibilità di spesa, il rischio annullabile solo con un continuo intervento di manutenzione ordinaria che eviti qualsiasi anomalia della strada appare esorbitante rispetto a quelli che l'imputato è chiamato a governare. Si veda in termini Sez. 4, n. 6513 del 27/01/2021, Savanelli, Rv. 280933 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza di assoluzione del responsabile del servizio di manutenzione delle strade di un Comune dal reato di omicidio colposo, in relazione all'infortunio occorso a una donna anziana caduta a seguito di una lieve anomalia del manto stradale non integrante una condizione di rischio per la generalità degli utenti (sul punto si veda altresì la più recente Sez. 4, n. 38017 del 13/09/2022, Palmieri, non massimata).

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Vicenza, in diversa persona fisica.

Deve infatti sul punto ribadirsi il principio per cui, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace, qual è quella di assoluzione, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio. In assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, difatti, trova applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen. in forza del quale, fatta salva l'ipotesi del ricorso per *saltum*, disciplinata dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza (si vedano sul punto: Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, del 2020, P., Rv. 278791; Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711, Sez. 1, n. 36216 del 23/09/2010, Ssahhl, Rv. 248279).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Vicenza, in diversa composizione.

Così deciso il 23 novembre 2022

Il Consigliere estensore

Fabio Antezza

Il Presidente

Andrea Montagni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 29/12/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo

